

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 30 gennaio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), MAURIZIO RINALDI (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa - (nota n. 3936/1560 pf10-11/SP/blp del 15.12.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 15.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ninetto Sgarbi, Presidente e Legale rappresentante del Modena FC Spa, e il Sig. Maurizio Rinaldi, Vice Presidente con delega di rappresentanza legale del Modena FC Spa, entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, CGS, in quanto contravvenivano all'obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell'ambito della procedura arbitrale n. 221/10/B, non corrispondendo al tesserato Sig. Salvatore Bruno i compensi dovuti; nonché il Modena FC Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per i fatti ascrivibili ai suddetti dirigenti.

I tre deferiti facevano pervenire memorie difensive nei termini previsti, mediante le quali contestavano gli addebiti sollevati nei loro confronti dalla Procura federale.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), per ciascuno dei deferiti.

Il difensore dei deferiti ha insistito nella richiesta di proscioglimento, ribadendo quanto già sostenuto nella memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Con riferimento alla procedura arbitrale n. 221/10/B è emerso che i legali rappresentanti del Modena FC Spa non provvedevano a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine

di trenta giorni dalla comunicazione. Con tale provvedimento, il Modena FC Spa veniva condannato al pagamento dei compensi dovuti al proprio tesserato Sig. Salvatore Bruno. Non possono essere accolte le eccezioni spiegate dal Modena FC Spa di poter compensare il debito con un paventato credito, in quanto il lodo arbitrale non permette interpretazioni o compensazioni di alcun genere, specie in relazione all'art. 8, comma 15, CGS, che prevede obblighi precisi per le parti. Neppure l'eccezione spiegata dal Sig. Ninetto Sgarbi in relazione a un paventato difetto di poteri può essere meritevole di accoglimento. Infatti, il comportamento contestato è avvenuto in un periodo in cui il Sig. Sgarbi era il Presidente del Modena FC Spa.

In merito al ruolo rivestito dal Sig. Maurizio Rinaldi, si rileva che i soggetti che rappresentano una determinata persona giuridica o ente, proprio per tale veste sono tenuti a esercitare i poteri loro conferiti, anche al fine di far rispettare gli obblighi a cui è tenuto l'ente o la persona giuridica rappresentata.

In conclusione, risulta dagli atti che il lodo emesso dalla Camera Arbitrale non è stato spontaneamente eseguito dai deferiti entro il termine regolamentare dei 30 giorni dalla sua comunicazione e da ciò consegue la responsabilità degli stessi per le violazioni loro ascritte dalla Procura federale con il presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento al deferimento proposto condanna il Signor Ninetto Sgarbi al pagamento dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila), il Signor Maurizio Rinaldi al pagamento dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila) e il Modena FC Spa al pagamento dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila).

(178) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARTINELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), MIRKO MARTINELLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), BENITO SICILIANO (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 2992/228 pf11-12/SP/blp del 15.11.2011).

Con provvedimento del 15 novembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Giovanni Martinelli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa; b) il Sig. Mirko Martinelli, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa; c) il Sig. Benito Siciliano, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa, per rispondere tutti i predetti soggetti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 12) e 13) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine dell'11.08.2011 (*“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*) la scheda informativa riguardante il Delegato ed il Vice Delegato per la Sicurezza e la scheda informativa riguardante gli assistenti di stadio/steward; d) la Hellas Verona Football Club Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano e la Società Hellas Verona FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano e la Società Hellas Verona FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) ciascuno, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) ciascuno; pena base per la Società Hellas Verona FC Spa, sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 26.700,00 (€ ventiseimilasettecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) ciascuno, a carico dei Signori Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano;*
- ammenda di € 26.700,00 (€ ventiseimilasettecento/00) a carico della Hellas Verona Football Club Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(247) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa - (nota n. 3752/134 pf07-08/AM/ma del 9.12.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati, nella riunione odierna

- il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cannella, mesi 18 (diciotto) di inibizione;*
- per la Società Hellas Verona FC Spa, € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda;*

- il Sig. Cannella, che ha sintetizzato i termini della vicenda;

- il difensore della Società Hellas Verona FC Spa, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini;
osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signore Giuseppe Cannella, nella qualità in rubrica, e la Società Hellas Verona FC Spa per rispondere – così testualmente - rispettivamente:

- Cannella Giuseppe “della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS in quanto all’epoca dei fatti Direttore Sportivo munito di rappresentanza della Società poneva in essere atti contrari alle norme federali al fine di preordinare, per sé e per la Società, la possibilità di reclamare contro gli stessi facendo uso del modello di risoluzione del contratto economico 0030/A che sapeva non veridico”;

- Hellas Verona FC Spa “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante”.

Preliminarmente, quanto all’eccezione di prescrizione delle violazioni contestate, sollevata dalla Società deferita, questa Commissione ritiene di respingerla, in quanto ai sensi dell’art. 25 CGS la prescrizione spira al termine della quarta stagione sportiva successiva alla commissione del fatto ovvero al termine della corrente stagione sportiva. Quanto invece all’eccezione relativa alla questione della proroga delle indagini è sufficiente constatare che, successivamente alla richiesta di proroga da parte della Procura federale, non sono stati compiuti ulteriori atti di indagine.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Con atto del 23.7.2007 Hellas Verona FC Spa inoltrava reclamo alla Commissione Tesseramenti, contestando l’autenticità della sottoscrizione vergata in calce al modulo 0030/A, con il quale era stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto economico intercorso con il calciatore Kedwel Vanstrattan Jess e chiedendo che detta risoluzione venisse dichiarata nulla e priva di effetti.

Nel corso dell’istruttoria si accertava che:

- anche la firma del citato calciatore era apocrifa;
- il modulo di cui è cenno era stato inoltrato alla Lega compiegato alla lettera del 27.6.2007, redatta su carta intestata della Società e sottoscritta dal suo segretario dell’epoca Signor Enzo Bertolini (riconoscimento fatto da costui nel corso degli accertamenti svolti dalla Procura);
- la Società e il calciatore avevano effettivamente formalizzato la risoluzione consensuale del loro rapporto, con atto redatto su modulo 0008/A in data 27.6.2007 (sottoscrizioni riconosciute autentiche da entrambe le Parti), atto questo mai depositato in Lega.

Rileva inoltre annotare che:

- nel reclamo ex art. 48 CGS del 23.7.2007 inoltrato dalla Società alla Commissione Tesseramenti, sottoscritto da Giuseppe Cannella, non si faceva cenno alcuno a quest’ultimo atto di risoluzione consensuale del 27.6.2007;
- nel medesimo reclamo si sosteneva che il calciatore aveva (così testualmente a pag. 5) *“dovuto necessariamente assistere all’esecuzione di tale delitto, rendendosi complice mediante una condotta omissiva, aggravata dal fine lucrativo della sottoscrizione di altro contratto di prestazione sportiva con la FC Juventus Spa”*.

In generale, le argomentazioni difensive svolte dalla Società non possono essere condivise avuto riguardo alle modalità dell’azione in scrutinio che, all’evidenza, concretizza

una palese e documentata violazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, della quale essa risponde direttamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- a Cannella Giuseppe inibizione di mesi 18 (diciotto);
- alla Società Hellas Verona FC Spa ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(84) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 709/32 pf 11-12/SP/mg del 29.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna

- il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda;
- il difensore della Società, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive e ne ha chiesto l'accoglimento;
- il Presidente della Società deferita, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a difesa; osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, la Società Hellas Verona FC Spa per rispondere – così testualmente - “ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del predetto Codice, a titolo di responsabilità concorrente, per i comportamenti ascrivibili al proprio tecnico tesserato, Sig. Andrea Mandorlini, così come riportati nella parte motiva”.

Il deferimento è fondato e va accolto.

I fatti risalgono alla sera del 19.7.2011, allorché era organizzato - presso il campo sportivo di via Sogare in Verona - un incontro fra la 1^a squadra della Società Hellas Verona FC Spa, i suoi dirigenti e l'allenatore Mandorlini Andrea con la locale tifoseria. Nel corso dell'evento il citato allenatore invitava i presenti (testualmente, in base al DVD agli atti) “a cantare tutti insieme a pieni polmoni il verso canzonatorio *ti amo terrone, ti amo terrone, ti amo*”, intonando egli stesso per primo questo ritornello, prontamente accompagnato con vivace entusiasmo dai presenti.

Rileva annotare che nella riunione del 15.12.2011, la Commissione disciplinare del Settore Tecnico, in accoglimento della richiesta avanzata da Mandorlini ex art. 23 del CGS, comminava a costui la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Il coro in questione, atteso il suo contenuto e considerati tempo, luogo e modalità dell'azione, costituisce un atto idoneo a favorire situazioni di aspra conflittualità con riflessi di grave pericolo per l'ordine pubblico, sicché esso concretizza una “manifestazione espressiva di discriminazione” ai sensi dell'art. 11, punto 3, del CGS.

Le argomentazioni svolte dalla difesa della Società non possono essere accolte, considerato che la responsabilità delle Società nei casi di specie è espressamente contemplata dal citato art. 11, punto 4.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società Hellas Verona FC Spa la sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00);

(193) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BUFFONE (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), DANIEL MAURIZI (all'epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl - (nota n. 3208/1909 pf10-11/SP/blp del 21.11.2011).

Con atto del 21.11.2011, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Giorgio Buffone, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per avere lo stesso addotto quale testimone, nell'ambito del procedimento innanzi al CDN, iscritto al n. 1315pf10-11, il Sig. Daniel Maurizi, nella piena consapevolezza che lo stesso avrebbe dovuto, così come ha poi fatto, dichiarare circostanze non veritiere, nonché per avere predeterminato le risposte che lo stesso teste avrebbe dovuto, ed ha poi reso, in sede di sua escussione innanzi alla CDN in data 11.5.2011;
- il Sig. Daniel Maurizi, all'epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl, per avere per avere lo stesso reso dichiarazioni, nell'ambito del procedimento innanzi al CDN, iscritto al n. 1315pf10-11, e in sede di deposizione testimoniale dell'11.5.2011, nella piena consapevolezza che le stesse non erano veritiere ed erano state interamente predeterminate al fine di sottrarre alla punizione sportiva i soggetti deferiti;
- la Società Ravenna Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai propri tesserati.

Con memoria tempestivamente depositata, il Sig. Maurizi, che ha contestualmente quanto impropriamente richiesto a questa Commissione applicarsi la sanzione di € 500,00 ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, pur ammettendo le proprie responsabilità per i fatti allo stesso ascritti, ha chiarito di esservi stato costretto a causa della precaria situazione lavorativa con il Ravenna Calcio e delle insostenibili pressioni psicologiche alle quali sarebbe stato sottoposto dal Sig. Buffone.

Dal canto suo, quest'ultimo ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione di questa Commissione a causa della sanzione della inibizione già inflitta allo stesso e in corso di espiazione; ha contestato poi l'utilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi dai deferiti innanzi al PM e al GIP nel procedimento penale n. 3628/2010; e, nel merito, ha precisato di aver sempre ispirato il proprio comportamento alla massima lealtà e correttezza, tanto innanzi alla Giustizia ordinaria quanto innanzi a quella sportiva, e di aver assunto posizioni illegittime a causa della nota situazione societaria.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha richiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti e quindi applicarsi la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Buffone, la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da ogni ruolo e rango della Federazione al Sig. Maurizi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Ravenna Calcio Srl.

Il Sig. Maurizi, unico degli incolpati a partecipare all'odierna riunione, dopo essere intervenuto ammettendo le proprie responsabilità e scusandosi per il proprio comportamento, ha chiesto l'applicazione di una sanzione equa.

Preliminare è la decisione sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Sig. Buffone, che sostiene di essere estraneo all'ordinamento sportivo in ragione della inibizione già inflitta da questa Commissione.

L'eccezione è infondata in quanto la sanzione di che trattasi, ancorché in corso di espiazione, determina esclusivamente talune incapacità ma non l'uscita dall'ordinamento federale, ferma restando, ovviamente, la previsione di cui all'art. 1, comma 5, CGS, e la circostanza, non residuale, che la giurisdizione si incardina in ragione dei fatti oggetto del deferimento e del ruolo rivestito dai deferiti, nei confronti dei quali le sanzioni successivamente inflitte per altre vicende saranno oggetto di cumulo e decorreranno dall'espiazione di quelle cronologicamente più risalenti.

Nel merito il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Le dichiarazioni rese in fase di indagine, la documentazione acquisita e, soprattutto, il tenore delle memorie difensive consentono di ritenere raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti contestati.

Le censure in forza delle quali il Buffone riterrebbe inutilizzabili i verbali di interrogatorio innanzi al PM ed al GIP del Tribunale di Cremona, pur essendo ai limiti dell'ammissibilità, devono ritenersi superate sia dalla omessa contestazione, da parte dello stesso, dei fatti posti a fondamento del deferimento e delle dichiarazioni rese dal Sig. Maurizi, sia, soprattutto, dalla conferma di aver assunto posizioni illegittime a causa delle difficoltà nelle quali si sarebbe trovata la Ravenna Calcio Srl.

Su tale ultimo aspetto è bene chiarire che le stesse – per quanto gravi – non possono giustificare, in alcuna maniera, la reiterata commissione di illeciti tesi a sovvertire il risultato sportivo e l'andamento dei procedimenti disciplinari.

Venendo al merito della vicenda, la Commissione ritiene credibile quanto riferito dal Maurizi circa le pressanti richieste alle quali sarebbe stato sottoposto del Buffone, al fine di rendere dichiarazioni compiacenti, sia perché lo stesso non era in alcuna maniera coinvolto nei procedimenti di che trattasi, sia perché non sussisteva alcun valido motivo perché si determinasse autonomamente in tal senso, sia, infine, perché l'unico che aveva interesse a che la testimonianza fosse orientata era proprio il Buffone che, difatti, lo indicava come teste.

Per altro verso, le dichiarazioni che il Maurizi ha reso alla Procura federale, peraltro solo all'esito dell'interrogatorio del Buffone innanzi al GIP, non possono essere ritenute indicative né di una volontà collaborativa né di pentimento anche perché il deferito le ha effettuate a seguito di convocazione e non di presentazione spontanea e, soprattutto, una volta essere stato smentito dal Buffone che, evidentemente, non poteva mantenere la linea difensiva adottata innanzi agli Organi di Giustizia sportiva.

La natura fraudolenta dei fatti commessi, anche quanto alle modalità attraverso le quali sono stati posti in essere, tanto più perché finalizzati specificamente all'ottenimento dell'impunità in un procedimento disciplinare, è manifestamente contraria ai principi di lealtà e correttezza ai quali si devono conformare i tesserati e, pertanto, deve essere oggetto di adeguate sanzioni, seppure in misura diversa da quella richiesta dalla Procura federale, con graduazione delle stesse in ragione dei differenti ruoli e qualifiche rivestiti dai

deferiti, nonché dell'inserimento delle condotte contestate nel più ampio fenomeno del calcio scommesse, per cui il Sig. Buffone è stato tra l'altro già giudicato nella corrente stagione sportiva.

Nello specifico, è bene considerare che i profili di responsabilità dei soggetti deferiti, per quanto chiarito in parte motiva, sono chiaramente differenti anche per gli effetti che hanno avuto e i vantaggi che, nelle intenzioni degli stessi, avrebbe ottenuto il solo Buffone. Va altresì tenuto conto del comportamento del Maurizi, il quale ha ammesso le proprie responsabilità e si è scusato per il proprio comportamento.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giorgio Buffone la sanzione della inibizione per anni 2 (due), al Sig. Maurizi Daniel quella della inibizione per anni 1 (uno) e alla Ravenna Calcio Srl quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(303) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MONOPOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl), GIUSEPPE VANNUCCHI (Dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 4579/293 pf11-12/AA/ac del 18.1.2012).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18.1.2012 nei confronti:

- del Sig. Luigi Monopoli delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, commi 6 e 8, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alla gara del Campionato Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come illustrato nella parte motiva;
- del Sig. Giuseppe Vannucchi, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Viareggio, la distinta della gara del Campionato di Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Monopoli non ne avesse titolo perché squalificato come descritto nella parte motiva;
- della FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS;

letta la memoria inviata nei termini dalla deferita FC Esperia Viareggio Srl;

ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per anni 2 (due) per il calciatore Luigi Monopoli da scontarsi nel campionato in corso; inibizione per anni 2 (due) per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Vannucchi; ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di calcio per la FC Esperia Viareggio Srl;

ascoltato il difensore dei deferiti, il quale ha insistito per il proscioglimento degli stessi da ogni imputazione o in via subordinata con l'applicazione della sanzione minima, in analogia ad altri precedenti già decisi dalla Commissione disciplinare nazionale; ritenuto che la Procura federale ha basato il proprio deferimento sulle violazioni sopra indicate;

ritenuto che risulta dagli atti che il calciatore Luigi Monopoli partecipava alla gara del Campionato Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, e che il Signor Giuseppe Vannucchi sottoscriveva, in qualità di dirigente accompagnatore della FC Esperia Viareggio Srl, la distinta della gara del Campionato di Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Monopoli non ne avesse titolo perché squalificato;

valutato che da ciò consegue la responsabilità oggettiva della FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati;

considerato l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi;

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: per Luigi Monopoli squalifica per n. 2 (due) gare da scontarsi nel campionato in corso in gare ufficiali; per Giuseppe Vannucchi l'inibizione per mesi 1 (uno); per la FC Esperia Viareggio Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(304) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (già Calciatore della Società Esperia Viareggio Srl attualmente tesserato per Camaiole Calcio ASD Srl) - (nota n. 4104/038 pf10-11/AM/ma del 21.11.2011).

Con atto del 21.11.2011, la Procura federale, a seguito dello stralcio della posizione del Sig. Matteo Raffaelli dal procedimento n. 5209/38pf10-11/AM/ma del 3.2.2011, nei confronti del quale non era stato instaurato il contraddittorio, ha nuovamente deferito lo stesso per avere accettato che il proprio trasferimento avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiole, attraverso l'interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia srl, fatti per i quali i soggetti destinatari del deferimento richiamato in quello odierno sono stati già sanzionati da questa Commissione con CU n. 78/2011.

La vicenda trae origine dall'esposto con il quale la ASD Lido di Camaiole ha denunciato l'esistenza di profili di illiceità nel trasferimento del calciatore Raffaelli, imputabili alla Pol. Antares, per la quale lo stesso si era tesserato il 25.8.2008, ed alla Esperia Viareggio, alla quale il calciatore veniva dato inizialmente in prestito il 1.9.2008, appena sette giorni dopo, per poi esservi tesserato definitivamente nella stagione sportiva 2009/2010.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Matteo Raffaelli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Matteo Raffaelli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Matteo Raffaelli, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Matteo Raffaelli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

(181) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE PANE (già Calciatore della Società SS Cavese 1919 Srl attualmente tesserato per SS Barletta Calcio 1919 Srl), FULVIO MARRUCCO (Agente di Calciatori), Società SS CAVESE 1919 Srl - (nota n. 3048/1587 pf10-11/GR/mg del 16.11.2011).

Con provvedimento del 16 novembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Pasquale Pane, calciatore della SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori, per avere disatteso l'obbligo di conferimento esclusivo dell'incarico per avere, in costanza di rapporto contrattuale pienamente valido ed efficace con l'agente Antimo Grillo, conferito ulteriore mandato ad altro agente calciatori; b) il Sig. Fulvio Marrucco, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 3, comma 4, e 19, commi 1 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per avere accettato, in data 7 marzo 2011, il mandato conferitogli dal calciatore Pasquale Pane, all'epoca vincolato con altro agente in virtù di mandato siglato in data 13 giugno 2009 e scadente in data 12 giugno 2011; c) la SS Cavese 1919 Srl, in persona del Legale rappresentante pro tempore, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, delle violazioni ascritte al proprio calciatore, Sig. Pasquale Pane.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Pasquale Pane, Fulvio Marrucco e la SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Pasquale Pane, Fulvio Marrucco e la SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Pane, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre a quella della squalifica di 1 (una) giornata, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) e 1 (una) giornata di squalifica; pena base per il Sig. Fulvio Marrucco, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre a quella della sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 333,00 (trecentotrentatré/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) al Sig. Pasquale Pane, ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) oltre alla squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;

b) al Sig. Fulvio Marrucco, ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) oltre alla inibizione di giorni 10 (dieci);

c) alla Società SS Cavese 1919 Srl, ammenda di € 333,00 (€ trecentotrentatré/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini**

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2012

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Giancarlo Abete**